

Descrizione del procedimento	Unità organizzativa responsabile	Ufficio di riferimento e Recapiti per informazioni	Iban	Termine procedimento
<p><b>Prestiti</b></p> <p><b>Art. 48. Autorizzazione per mostre ed esposizioni</b></p> <p>1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:</p> <p>a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;</p> <p>b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;</p> <p>c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);</p> <p>d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).</p> <p>2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.</p> <p>3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.</p>	<p>Ufficio mostre e prestiti</p>	<p>Responsabile del servizio: Dott.ssa Amanda Zanone amanda.zanone@beniculturali.it</p>	<p>Direzione Regionale Musei Marche. Per gli eventuali versamenti richiesti in merito ai procedimenti in oggetto sarà d'obbligo attenersi scrupolosamente agli estremi indicati nel provvedimento finale che verrà recapitato al richiedente</p>	<p>6 mesi</p>
<p>4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.</p> <p>5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.</p>				
<p><b>Art. 66. Uscita temporanea per manifestazioni</b></p> <p>1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.</p> <p>2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;</p> <p>b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.</p>				

<p><b>Art. 67. Altri casi di uscita temporanea</b></p> <p>1. Le cose e i beni culturali indicati nell'<u>articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3</u> possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:</p> <p>a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;</p> <p>b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;</p> <p>c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;</p> <p>d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta. <i>(la parola "comunque" e le parole "rinnovabili una sola volta" sono state rispettivamente soppresse e introdotte dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 20119</i></p> <p>2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'<u>articolo 13</u>.</p>				
<p><b>Art. 68. Attestato di libera circolazione</b> <i>(articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)</i></p> <p>1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'<u>articolo 65, comma 3</u>, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.</p> <p>2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.</p> <p>3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.</p> <p>4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico- culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'<u>articolo 10</u>. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.</p> <p>5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. <i>(comma così modificato dall'art. 1, comma 175, lettera h), legge n. 124 del 2017)</i></p> <p>6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.</p> <p>7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.</p>				

<p><b>Concessione in uso degli spazi Art. 106. Uso individuale di beni culturali</b>  <b>Art. 106. Uso individuale di beni culturali</b>  1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. <i>(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)</i>  2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.  <i>(comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)</i>  2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. (comma introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)</p>	<p>Ufficio comunicazione</p>	<p>Responsabile del servizio: Dott.ssa Marina Mengarelli marina.mengarelli@beniculturali.it; collaboratore: Dott.ssa Claudia Casavecchia claudia.casavecchia@beniculturali.it per la Rocca Roveresca di Senigallia, la Rocca Demaniale di Gradara e il Museo Archeologico Statale di Arcevia. Modulistica: <a href="https://www.musei.marche.beniculturali.it/risorse/">https://www.musei.marche.beniculturali.it/risorse/</a></p>	<p>Direzione Regionale Musei Marche IT80R010000324533029258403 <u>per effettuare il versamento relativo al procedimento richiesto occorre attenersi scrupolosamente agli estremi indicati nel provvedimento finale che verrà recapitato al richiedente</u></p>	<p>30 giorni</p>
<p><b>Riproduzione di beni culturali Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</b>  <b>Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</b>  1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:  a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;  b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;  c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;  d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.  2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.  3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.</p>	<p>Ufficio comunicazione</p>	<p>Responsabile del servizio: Dott.ssa Marina Mengarelli marina.mengarelli@beniculturali.it; collaboratore: Dott.ssa Claudia Casavecchia claudia.casavecchia@beniculturali.it per la Rocca Roveresca di Senigallia, la Rocca Demaniale di Gradara e il Museo Archeologico Statale di Arcevia. Modulistica: <a href="https://www.musei.marche.beniculturali.it/risorse/">https://www.musei.marche.beniculturali.it/risorse/</a></p>	<p>Direzione Regionale Musei Marche IT80R010000324533029258403 <u>per effettuare il versamento relativo al procedimento richiesto occorre attenersi scrupolosamente agli estremi indicati nel provvedimento finale che verrà recapitato al richiedente</u></p>	<p>30 giorni</p>
<p><i>(comma così modificato dall' art. 12, comma 3, lettera a), legge n. 106 del 2014 poi così modificato dall'art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017)</i></p>				
<p><b>Art. 109. Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali</b>  1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:  a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;  b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.</p>				
<p><b>Svolgimento di attività in occasione di eventi in regime di conto Terzi</b>  art. 53 D.L.gs n. 165 del 30.03.2001  Circolare n. 36 della Direzione Generale Bilancio del 9 aprile 2018 recante indicazioni per lo svolgimento di Manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati "in conto terzi" nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato;  Circolare n. 69 della Direzione Generale Bilancio del 18/07/2018 recante integrazione e chiarimenti alla circolare n. 36 del 9 aprile 2018;  Circolare 493 della Direzione Generale Organizzazione del 20/12/2018 recante indicazioni circa le attività eseguite in conto terzi;  Nota n. 41981 del 26.06.96 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ex Direzione Generale AA.GG.AA. e del Personale – Div. III, che individua le prestazioni in argomento rientranti nella fattispecie indicate dal citato art. 53 D.L.gs n. 165 del 30.03.2001;</p>	<p>Ufficio comunicazione</p>	<p>Responsabile del servizio: Dott.ssa Marina Mengarelli marina.mengarelli@beniculturali.it; collaboratore: Dott.ssa Claudia Casavecchia claudia.casavecchia@beniculturali.it per la Rocca Roveresca di Senigallia, la Rocca Demaniale di Gradara e il Museo Archeologico Statale di Arcevia.</p>	<p>Direzione Regionale Musei Marche IT87T010000324533029258421 <u>per effettuare il versamento relativo al procedimento richiesto occorre attenersi scrupolosamente agli estremi indicati nel provvedimento finale che verrà recapitato al richiedente</u></p>	<p>30 giorni</p>